



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8913 del 2024, proposto da -OMISSIS-  
rappresentati e difesi dagli avvocati Ettore Nesi, Francesco Paolini, Caterina Natalini,  
Giulia Baggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione  
Generale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi,  
12;

*nei confronti*

-OMISSIS-non costituita in giudizio;

*e con l'intervento di*

*ad opponendum:*

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale  
come da PEC da Registri di Giustizia;

-OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto  
presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

dei seguenti atti:

- Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107;
  - Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, n. 2187, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023;
  - Avviso del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, prot. n. 124319, recante a oggetto "Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023. Assegnazione ai ruoli regionali";
  - singoli provvedimenti di nomina, di data e numeri incogniti, relativi ai candidati all'elenco graduato approvato con Decreto 9 agosto 2024, n. 2187;
  - nonché di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto;
- nonché per rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità meglio illustrate nel ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lucia Ablondi, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Mariadonata Carnevale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che le parti resistenti e intervenute sollevano numerose eccezioni in rito, tra le quali, in particolare:

- a) carenza di legittimazione e di interesse ad agire in capo agli istanti;
- b) irricevibilità per intempestiva notifica del gravame relativamente all'impugnazione del D.M. n. 107 del 2023;

c) inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati individuato tra i soggetti risultati vincitori del concorso straordinario;

Ritenuto, in base ad una cognizione sommaria tipica della presente fase cautelare, che le predette eccezioni non risultano destituite di giuridico fondamento, nella misura in cui:

- con riferimento all'eccezione di cui al punto a): i ricorrenti si dolgono della (ritenuta) illegittima priorità ascritta, per l'a.s. 2024/2025, alle assunzioni dei vincitori della procedura straordinaria rispetto ai vincitori della procedura ordinaria ma gli stessi risultano - allo stato - avere superato esclusivamente la prova preselettiva, non avendo ancora sostenuto le ulteriori prove della procedura concorsuale ordinaria (che potrebbero non superare);

- con riferimento all'eccezione di cui al punto c): l'unica controinteressata destinataria di notifica del gravame è risultata (come da deduzioni verbali svolte in udienza da tutte le parti processuali) idonea non vincitrice della procedura straordinaria e, dunque, allo stato, soggetto non avente un effettivo e concreto interesse contrario all'accoglimento del ricorso;

Considerato che:

a seguito del Decreto 13 ottobre 2022 n. 194 e dell'art 5 commi da 11-*quinquies* a 11-*nonies* del decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, l'amministrazione scolastica ha indetto, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 sia le procedure di reclutamento ordinaria per titoli ed esami, sia la procedura di reclutamento riservata prevista dall'art 5 del decreto legge 28 dicembre 2022 n. 198;

ai sensi del già menzionato art. 5 comma 11-*septies* la prima è destinata a coprire almeno per il 60%, la seconda è destinata a coprire fino al 40% i posti di personale dirigenziale regionale che si prevede saranno vacanti e disponibili nei suddetti anni;

il DPCM 3 ottobre 2023 ha autorizzato l'amministrazione ad avviare per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 le procedure per la copertura di complessivi n. 979 posti da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e riservata;

in sede di conversione del D.L. n. 71/2024 la legge n. 106/2024 ha introdotto all'art 12 il comma 1-*bis*, il quale ha previsto: “ *esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso*

*ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo»;*

con Decreto Mim n. 2187 del 9 agosto 2024 è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata e con avviso del 9 agosto 2024 n. 124319 sono stati invitati a indicare l'ordine di preferenza tra le regioni disponibili;

i ricorrenti, che hanno partecipato alla procedura di concorso ordinaria, superando le prove preselettive, hanno impugnato i predetti atti, sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art 12 D.L. n. 71/2024 sotto i profili della violazione degli artt. 2, 3, 51, 77, 97 Cost.;

Ritenuto, con riferimento al *fumus boni iuris*, che, anche in disparte i sopradetti profili di possibile irricevibilità e inammissibilità del ricorso, non risultano ravvisabili, sempre in base ad una cognizione sommaria, profili di irragionevolezza o illogicità nella scelta del legislatore di attingere alla graduatoria del concorso riservato concluso in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico 2024/2025, diversamente dal concorso ordinario in attesa della calendarizzazione della prova scritta, scelta che ha consentito di evitare che il 60% dei posti vacanti e disponibili destinati al concorso ordinario venissero affidati in reggenza a dirigenti scolastici titolari su altre sedi in violazione dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

Considerato che è stato comunque previsto un meccanismo di recupero e compensazione dei posti, nella misura in cui *“I posti utilizzati per le immissioni in ruolo ... sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle*

*disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo” (art. 5, comma 11-septies.1, D.L. n. 198/2022);*

Considerato, altresì, che l’Amministrazione resistente, nella relazione depositata in atti, ha previsto che le sole vacanze conseguenti alla cessazione degli incarichi dirigenziali in corso sarebbero di per sé idonee ad assorbire a partire dal 1 settembre 2025 gran parte dei vincitori del concorso ordinario;

Ritenuto, con riferimento al *periculum in mora*, che il pregiudizio lamentato dai ricorrenti difetta della necessaria attualità non avendo gli stessi – come sopra già evidenziato – ancora espletato tutte le prove della procedura ordinaria e pertanto allo stato essendo titolari di una mera aspettativa all’immissione in ruolo;

Ritenuto, altresì, che, per tale motivo, la sollevata questione di costituzionalità difetta – quanto meno allo stato - del requisito della rilevanza;

Ritenuto pertanto di dover respingere l’istanza di misura cautelare;

Ritenuto, attesa la complessità delle questioni sollevate, di dover compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta l’istanza cautelare.

Spese della fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Chiara Cavallari, Primo Referendario

Marco Savi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Marco Savi**

**IL PRESIDENTE**  
**Alessandro Tomassetti**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.